

RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE SULL'ISTRUZIONE **UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Deposito in Data 29/12/25

Illustrissimi Consiglieri,

DIRIGENTE

recenti fatti di cronaca hanno portato alla ribalta il problema dell'assolvimento dell'obbligo scolastico al di fuori del circuito della scuola.

Il nostro ordinamento giuridico prevede che l'istruzione obbligatoria sia espletata in dieci anni scolastici e permette anche di assolvere l'obbligo d'istruzione per mezzo di scuole private o attraverso l'insegnamento della famiglia, ai sensi dell'art.23 della legge n.33 del 5 dicembre 1914.

Dato pertanto per assodato che i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale possono ricorrere all'istruzione parentale, va evidenziato che ciò, fino oggi, avviene senza una Legge che regoli in maniera specifica la materia.

Considerato che con tale scelta viene attribuito ai genitori un livello complessivo di competenze, sul piano didattico e relazionale, maggiore rispetto a quello dei docenti, considerato altresì il ruolo fondamentale che lo Stato deve esercitare per garantire un efficiente ed efficace livello di istruzione giovanile, va in primo luogo considerato il carico di lavoro che i genitori, o soggetti terzi delegati, devono sobbarcarsi in seguito a questa opzione, soprattutto per chi provvede in prima persona all'istruzione dei figli.

Per questa ragione, l'obiettivo della presente Legge è quello di continuare a garantire la libertà di scelta educativa alle famiglie, permettendo loro di istruire i figli in modo personalizzato, ma assicurando che vengano rispettati gli obiettivi minimi del programma statale, attraverso verifiche annuali e la dichiarazione delle capacità tecniche/economiche dei genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale e quelle tecnico/organizzative dei terzi delegati, con l'obiettivo di disciplinare anche rigorose procedure e controlli, tutelando in questo modo il diritto allo studio e lo sviluppo integrale del minore, garantendo altresì che l'istruzione parentale non sia un modo per sottrarsi all'obbligo educativo, ma un percorso alternativo valido che rispetti i ritmi individuali dei figli e ne promuova autonomia, creatività e socializzazione.

In concreto, all'art.1 vengono precisate le finalità della Legge.

All'art.2, sono indicate le attività da seguire per i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendono ricorrere all'istruzione privata, anche attraverso soggetti terzi, i quali sono tenuti a presentare ogni anno una comunicazione preventiva al dirigente scolastico di riferimento, dimostrando di avere la capacità tecnica o economica a provvedervi. In caso le funzioni d'istruzione vengano delegate a soggetti terzi, le verifiche e le certificazioni dovranno riguardare anche questi ultimi. In sostanza la disciplina permette di provvedere direttamente all'istruzione dei propri figli, oppure ricorrere a strutture, istituti o docenti privati. Il Dirigente scolastico di riferimento, in caso di valutazione positiva della richiesta, dovrà autorizzare i richiedenti con conferma scritta.

All'art.3 vengono disciplinati gli obblighi annuali da sostenere per gli alunni e gli studenti che si trovano in istruzione parentale per l'esame di idoneità legato al passaggio alla classe successiva, da effettuare in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria. Questa forma di vigilanza prevista dalla legge mira a garantire al minore un livello di istruzione adeguato, in quanto la responsabilità educativa dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale non può configurarsi come un "affare privato" degli stessi, in considerazione della valenza d'interesse pubblico che rivestono l'istruzione e l'educazione.

All'art.4 viene demandato al Congresso di Stato, di disciplinare, tramite apposito Decreto Delegato: i contenuti della documentazione richiesta all'art.2, gli esami e il controllo sull'adempimento dell'obbligo scolastico, le attività di vigilanza da parte delle Autorità preposte, nonché le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi previsti dalla presente Legge. Tale modalità permette una maggior flessibilità sull'eventuale modifica degli aspetti amministrativi/organizzativi, nonché su quelli sanzionatori, permettendo migliori adattamenti alle necessità tempo per tempo sopravvenute.

All'art.5 viene abrogato il precedente riferimento normativo sulla materia, in quanto l'assenza di una specifica disciplina non risulta idonea a perseguire gli obiettivi posti da questo progetto di Legge.

All'art.6 viene disciplinata l'entrata in vigore della presente Legge.

CONSIGLIERE INDIPENDENTE

Michela Pelliccioni

